

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALARI e TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1965

Attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il Governo, in considerazione dell'urgenza di adattare la vigente legislazione nazionale al disposto di alcune norme regolamentari della Comunità economica europea in materia di prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle uova e del pollame, emanò il decreto-legge 29 ottobre 1964, n. 1014.

Tale decreto, benchè approvato dal Senato il 4 dicembre 1964 non potè completare il suo *iter* presso la Camera dei deputati essendo stato il Parlamento totalmente impegnato, nella seconda quindicina di dicembre, nelle operazioni di elezione del Presidente della Repubblica.

Il Governo, peraltro, prima che si verificasse la scadenza del termine di sessanta giorni stabilito dall'articolo 77 della Costituzione per la conversione dei decreti-legge, emanò, il 23 dicembre 1964, nell'identico testo del precedente, un nuovo decreto-legge (n. 1351) al fine di assicurare la continuità di applicazione delle disposizioni contenute nel primo decreto.

Essendo stati sollevati, da parte di qualche membro della 5ª Commissione Finanze e tesoro del Senato, dubbi circa la legitti-

mità dell'emanazione di un nuovo decreto-legge prima che fosse trascorso il termine di decadenza di un precedente decreto-legge emanato sulla stessa materia, la detta Commissione, nella seduta del 20 gennaio 1965 si dichiarò favorevole alla presentazione, da parte del Governo, di un apposito disegno di legge.

Stando così le cose, il presentatore, anche al fine di evitare ulteriori ritardi alla definitiva emanazione delle norme di cui trattasi, ha ritenuto opportuno di rendersi interprete del pensiero manifestato dalla 5ª Commissione del Senato, prendendo l'iniziativa dell'unito disegno di legge del quale raccomanda una sollecita approvazione.

Ciò premesso, fa presente che, nel quadro degli adempimenti previsti dal Trattato di Roma in merito alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati agricoli dei sei Paesi membri della Comunità economica europea, con i decreti-legge 30 luglio 1962, n. 955 e 11 settembre 1963, numero 1181, venne instaurato il regime dei prelievi per i prodotti compresi nei Regolamenti comunitari nn. 19, 20, 21 e 22, riguardanti, rispettivamente, il settore dei ce-

reali, delle carni suine, delle uova e del pollame.

Il regime dei prelievi comporta la sospensione dei dazi doganali vigenti per i prodotti oggetto dei relativi regolamenti comunitari e la riscossione, in loro vece, di un diritto variabile (prelievo) generalmente basato sulle differenze dei prezzi del mercato del Paese esportatore nei confronti dei prezzi del mercato del Paese importatore.

Il 5 febbraio 1964 il Consiglio della Comunità economica europea adottò un'altra serie di regolamenti (nn. 13, 14 e 16) relativi alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati anche nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.

I suddetti regolamenti sono entrati in vigore il 28 febbraio 1964, giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, ma la data di applicazione dei relativi regimi, previsti dai regolamenti stessi, fissato in un primo tempo al 1° luglio 1964, è stata successivamente prorogata con regolamento numero 82/64 del 30 giugno 1964 e subordinata all'approntamento dei relativi regolamenti di applicazione del settore lattiero-caseario.

Ora, avendo il Consiglio dei ministri della CEE, nella Sessione 28-30 luglio 1964 approvato in via definitiva i sopra cennati regolamenti di applicazione del settore lattiero-caseario, si rende applicabile il paragrafo 2 dell'articolo 1 del richiamato regolamento comunitario 82/64, per cui il regolamento n. 16/64 relativo al settore riso è entrato in applicazione il 1° settembre 1964 e gli altri due regolamenti nn. 13 e 14, relativi ai settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine, sono entrati in applicazione il 1° novembre 1964.

Da quanto sopra esposto risulta con tutta evidenza la necessità di emanare le norme legislative per l'applicazione, sul piano interno, dei suddetti regolamenti comunitari.

A tal fine l'articolo 1 prevede la sospensione della riscossione degli attuali dazi doganali nei confronti dei prodotti oggetto del regolamento comunitario n. 13/64 (latte e

prodotti lattiero-caseari) ad esclusione del latte e della crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, per i quali al momento non rendesi applicabile il citato regolamento comunitario;

L'articolo 2 stabilisce l'applicazione dei dazi della vigente tariffa doganale per i prodotti oggetto del regolamento comunitario n. 14/64 (carne bovina), nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento stesso;

L'articolo 3 sospende la riscossione degli attuali dazi doganali nei confronti dei prodotti oggetto del regolamento comunitario n. 16/64 (riso);

L'articolo 4 stabilisce i principi ed i criteri per la determinazione dell'ammontare dei prelievi, e le particolari modalità perchè questi vengano resi di pubblica ragione;

L'articolo 5 disciplina gli scambi intercomunitari, o non, dei prodotti stessi;

L'articolo 6 prevede la possibilità di concedere alla esportazione i rimborsi previsti dai Regolamenti comunitari di che trattasi e delega al Ministro delle finanze di concerto con gli altri Ministri interessati la formazione dell'elenco dei prodotti da ammettersi eventualmente alla agevolazione, unitamente alla determinazione degli ammontari e delle norme e condizioni da osservare per usufruire del beneficio. A tale riguardo, è da notare che le disposizioni della Comunità lasciano ai singoli Stati membri la facoltà di accordare o meno le restituzioni in questione, all'evidente scopo di poter salvaguardare sia la produzione nazionale che il mantenimento delle tradizionali correnti di esportazione;

L'articolo 7 determina i principi per la fissazione dell'ammontare delle restituzioni di cui al precedente articolo 6 e stabilisce le modalità per la pubblicazione di esse;

L'articolo 8 provvede ad instaurare il regime di restituzione in favore della produzione nazionale, per le rotture di riso

utilizzate nella produzione di amido e di « Quellmehl » (farina il cui amido è stato sottoposto ad un trattamento diretto ad aumentarne la capacità di fermentazione);

l'articolo 9 inquadra nell'ambito delle leggi e dei regolamenti doganali, l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle eventuali restituzioni disciplinate dai regolamenti comunitari in esame;

l'articolo 10 prevede la facoltà di subordinare l'importazione e la esportazione dei prodotti di cui al presente disegno di legge, al rilascio di un certificato di importazione, o di esportazione, delegando il Ministro del commercio con l'estero a stabilire l'elenco dei prodotti da sottoporre all'anzidetta disciplina;

l'articolo 11 stabilisce le modalità e le condizioni per il rilascio dei certificati di cui al precedente articolo, delegando allo stesso Ministro del commercio con l'estero l'emanazione del relativo decreto;

l'articolo 12 fissa le condizioni e le modalità per l'adozione delle misure di salvaguardia, consentite dai Regolamenti comunitari, quando se ne ravvisi la necessità;

gli articoli 13 e 14 stabiliscono le modalità di mutua assistenza amministrativa, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale comunitario, nel campo dei prelievi agricoli;

l'articolo 15 stabilisce la procedura di risoluzione delle eventuali controversie tra l'Amministrazione doganale ed i privati operatori, in sede di applicazione dei dazi, dei prelievi agricoli e delle relative restituzioni, disciplinati dai regolamenti comunitari, estendendo a tale settore le stesse norme attualmente in vigore per la risoluzione delle controversie in materia di dazi di importazione;

l'articolo 16 determina i capitoli di bilancio delle entrate ai quali dovrà affluire il gettito dei prelievi agricoli in questione;

l'articolo 17 prevede l'ammontare della spesa derivante dalla corresponsione di eventuali rimborsi in favore dei prodotti agricoli esportati, indicandone i mezzi di copertura, e delega il Ministro del tesoro a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio;

gli articoli 18, 19 e 20 apportano emendamenti ad alcuni articoli dei precedenti decreti-legge 30 luglio 1962, n. 955 e 11 settembre 1963, n. 1181 (convertiti rispettivamente nelle leggi 28 settembre 1962, n. 1433 e 3 novembre 1963, n. 1463) relativi alla instaurazione dei prelievi nei settori dei cereali, delle carni suine, del pollame e delle uova, ai fini di un miglioramento tecnico dei testi, in armonia con la regolamentazione comunitaria e con le norme dettate con l'unito disegno di legge;

l'articolo 21 estende al regime dei prelievi l'applicazione dei benefici doganali contemplati dall'articolo 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, concernente i prodotti alimentari e le materie prime destinate al territorio della Provincia di Gorizia, nei limiti dei contingenti già previsti per il dazio. Ciò allo scopo di evitare che il fine voluto dalla indicata norma agevolativa sia frustrato e che vengano a determinarsi inconvenienti per i settori economici di quella località già fortemente deficitaria con pregiudizievole squilibri di carattere economico e sociale;

l'articolo 22, infine stabilisce la data di entrata in vigore della legge in conformità alle decorrenze stabilite dai citati regolamenti che, in base al combinato disposto degli articoli 189 e 191 del Trattato di Roma, sono obbligatori per gli Stati membri in tutti i suoi elementi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 13/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del citato regolamento comunitario numero 13/64.

Art. 2.

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 14/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1 del citato regolamento comunitario n. 14/64, si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 14/64 e dalle relative norme di applicazione.

Art. 3.

A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 16/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso, è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1 del citato regolamento comunitario n. 16/64.

Art. 4.

I prelievi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti dai relativi regolamenti comunitari, dai competenti Organi della Comunità economica europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di prima classe e sono riportate settimanalmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 5.

A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge non è consentita la esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità economica europea, dei prodotti indicati ai medesimi articoli 1, 2 e 3:

a) che, provenienti da altro Stato membro o dai Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili;

b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati negli stessi articoli 1, 2 e 3, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili.

Art. 6.

A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge per i prodotti

di cui agli stessi articoli 1, 2 e 3, esportati verso altro Stato membro della Comunità economica europea o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati nei medesimi articoli 1, 2 e 3 e dalle relative norme di applicazione.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal comma precedente e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionate nello stesso comma.

L'elenco, le disposizioni e condizioni, nonchè la misura suddetta possono essere variati con la stessa procedura.

Tuttavia per i prodotti indicati all'articolo 3 le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per la campagna di commercializzazione 1° settembre 1964-31 agosto 1965.

Art. 7.

L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente articolo 6 è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei regolamenti comunitari citati agli articoli 1, 2 e 3, e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità economica europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di prima classe e sono settimanalmente riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 8.

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento comunitario di cui all'articolo

3 della presente legge alle industrie nazionali produttrici di amido o di *Quellmehl* (farina il cui amido è stato sottoposto ad un trattamento termico o a qualsiasi altro procedimento diretto ad aumentarne la capacità di fermentazione) può essere accordato, con la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, un « rimborso alla produzione » per le rotture di riso utilizzate nella produzione di amido o di *Quellmehl*.

La misura del rimborso sarà determinata dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento comunitario n. 16/64 e relative norme di applicazione che saranno stabilite dai competenti Organi della Comunità economica europea.

Nel caso che alla fabbrica di amido o di *Quellmehl* siano destinate rotture di riso importate dall'estero, un conguaglio potrà essere effettuato tra il prelevamento applicato alle rotture di riso importate a norma dell'articolo 4 della presente legge ed il rimborso di cui al presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Ministro delle finanze.

Nel caso che alla fabbrica di amido o di *Quellmehl* siano destinate rotture di riso indigene le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge trovano parimenti applicazione secondo le modalità stabilite dal Ministro delle finanze.

Art. 9.

Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali.

Art. 10.

L'importazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, in provenienza dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi terzi, nonchè

l'esportazione dei prodotti stessi verso gli Stati membri della Comunità economica europea o verso i Paesi terzi, può essere subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione o di esportazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, saranno stabiliti i prodotti per i quali è richiesta la presentazione del certificato di importazione o di esportazione di cui al paragrafo precedente.

Art. 11.

Le domande per il rilascio dei certificati di importazione dei prodotti di cui al comma secondo dell'articolo 10 vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo articolo 12, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero del commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonchè per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

Per ottenere il certificato d'importazione o di esportazione, di cui al primo comma, l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio con l'estero apposita istanza con-

tenente tutti i dati relativi all'operazione da compiere.

Art. 12.

Quando dall'importazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, può essere disposta la sospensione, per un tempo determinato, delle importazioni dei prodotti stessi.

I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro del commercio con l'estero, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 13.

I prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relative alla eliminazione progressiva dei dazi e dei prelievi agricoli negli scambi fra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione rilasciato nei modi stabiliti dalle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità economica europea.

Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

La presentazione del certificato di circolazione di cui al primo comma del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 14.

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari numero 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relative alla eliminazione progressiva dei dazi e dei prelievi negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione in conformità alle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità economica europea, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

Art. 15.

Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi e delle restituzioni di cui alla presente legge, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 16.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 della presente legge, valutato in lire 4 miliardi fino al 31 dicembre 1964 e in lire 12 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente articolo 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Il secondo paragrafo dell'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, è modificato come segue:

« 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto coi Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alla agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionati nello stesso paragrafo.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura ».

Art. 19.

L'articolo 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, è modificato come segue:

« a) A decorrere dal 2 settembre 1963, per i prodotti di cui al precedente articolo 1, lettera a), esportati verso altro Stato membro della Comunità economica europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo, o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 20 e dalle relative norme di applicazione.

b) Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto coi Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dal regolamento e dalle norme menzionate nello stesso paragrafo.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonché la misura suddetta possono essere variati con la stessa procedura ».

Art. 20.

La lettera *b*) dell'articolo 3 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, è rettificata come segue:

« *b*) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento comunitario n. 20, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili ».

Art. 21.

1) I benefici previsti dall'articolo 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, sono estesi ai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

L'agevolazione è limitata ai quantitativi dei contingenti annui dei prodotti indicati nella tabella annessa alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, immessi in consumo nei territori previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 — ultimo comma — della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

2) Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci già immesse in consumo nei territori agevolati e per le quali non è stato corrisposto in via definitiva il prelievo.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dalla data di applicazione di ciascuno dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3.